



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL BILANCIO

Ordinanza balneare

RITENUTO necessario emanare disposizioni per disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico – ricreative esistenti nell'ambito del litorale marittimo dei comuni costieri della Regione Puglia;

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;

VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 494, di “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel testo emendato dalla Legge 88/2001, relativo al “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 inerente il Codice della nautica da diporto;

VISTO il Decreto ministeriale 29 Luglio 2008, n. 146 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.

VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172 e successive modificazioni recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 ,n. 152 recante Norme in materia ambientale;

VISTO il Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 di “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

VISTA la Legge regionale 23 giugno 2006, n. 17, recante norme per la “disciplina della tutela e dell'uso della costa”, e successive integrazioni;

VISTA la Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3, recante “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 27.12.2006, n° 296 (legge finanziaria 2007);

VISTA la Legge regionale 11.02.1999, n. 11 “disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”;

VISTO il Regolamento regionale 6 aprile 2005, n° 20 “art. 40 delle legge regionale 4 agosto 2004, n° 14 – standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti e delle spiagge attrezzate”;

SENTITA la Direzione Marittima e, per il suo tramite, le Capitanerie di Porto operanti sul territorio pugliese, le Associazioni di categoria e le Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime che – analogamente a quanto disposto con la presente Ordinanza – disciplinano l’attività che si svolge sulla fascia costiera, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del bene, sia esso pubblico o area privata; tanto in ragione del fatto che detta disciplina è attività amministrativa di propria competenza, funzionale, fra l’altro, alla tutela della pubblica e privata incolumità;

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ATTIVITÀ TURISTICHE BALNEARI

1. La presente Ordinanza, disciplina, nella Regione Puglia, l’esercizio delle attività turistiche balneari e delle strutture turistico – ricreative alle stesse finalizzate, nonché l’uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale.
2. La stagione balneare, in attuazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre.
3. Tutte le strutture sono tenute ad assicurare l’apertura dal terzo sabato del mese di maggio alla terza domenica del mese di settembre.
4. Nel caso di attività anticipata o posticipata rispetto al predetto periodo obbligatorio, il concessionario deve dare formale comunicazione alla competente Autorità Marittima e al Comune.
5. Nel periodo obbligatorio di apertura devono funzionare, presso le strutture balneari, i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nella Ordinanza della Capitaneria di Porto territorialmente competente, senza soluzione di continuità durante l’apertura delle strutture.
6. Ove si intenda operare prima della data di inizio del periodo obbligatorio di apertura, ovvero successivamente alla sua conclusione, deve essere comunque garantito il servizio di salvataggio fermo restando l’obbligo di comunicazione prevista al precedente punto 4, salvo quanto stabilito al successivo art.4, capo C, secondo capoverso.
7. Nel periodo indicato al precedente punto 3, ovvero in quello più ampio di cui al punto 4, in qualsiasi tratto del demanio marittimo utilizzato per attività balneari od elioterapiche è vietato l’accesso ad animali e veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione delle unità cinofile di salvataggio riconosciute, dei cani guida per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza balneare nelle sole ore di chiusura.

Possono comunque essere autorizzate dai Comuni costieri e dalle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario apposite aree, delimitate e attrezzate per gli animali domestici, sia libere che in concessione (senza che ciò comporti variazione sostanziale dell’atto concessorio originario), in cui siano assicurati la pubblica igiene, e la tutela degli animali stessi, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare. Dette aree devono essere appositamente segnalate con l’indicazione contestuale dell’orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d’uso.

8. Nelle spiagge libere destinate alla balneazione, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento, gli stessi devono predisporre adeguata segnaletica, da posizionare sulle relative spiagge in luoghi ben visibili, redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI

SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

9. I Comuni costieri hanno l’obbligo, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale:

- a) di assicurare sulle spiagge libere l’igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti;
- b) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
- c) di predisporre, ai fini della concreta fruibilità delle spiagge libere e del mare territoriale anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, con apposite pedane amovibili;
- d) di consentire il libero accesso all’arenile ad intervalli non superiori a 150 m., qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo; lo stesso obbligo grava su ogni altro Ente titolare di infrastrutture che ostacolano il libero accesso all’arenile; in tale seconda ipotesi i Comuni dovranno promuovere l’attività amministrativa finalizzata alla realizzazione degli accessi.
- e) di installare sufficienti ed idonei servizi igienici e di primo soccorso.

10. Sono consentite forme di collaborazione tra concessionari (singoli o in forma associata) e comuni sia per la pulizia delle spiagge sia per l’attività di salvamento.

ART. 2

ZONE DEL MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. In considerazione dei bassi fondali e della elevata presenza turistica sulla fascia costiera pugliese, è riservata alla balneazione, per 24 ore al giorno, la zona di mare fino alla distanza di 200,00 metri dalla riva, con facoltà delle singole Capitanerie di porto di disporre diversamente ed in autonomia ovvero su richiesta del Comune costiero, con propria Ordinanza, in ragione delle batimetrie locali esistenti e di ogni altra valutazione in ordine alla sicurezza della navigazione.

2. La modalità di segnalazione di tale limite, a cura dei concessionari, per i tratti di mare prospicienti le strutture balneari, e dei Comuni, per i tratti di mare prospicienti le spiagge libere, è disposta con Ordinanza delle Capitanerie di Porto.

3. I Comuni costieri, per i tratti di mare prospicienti le spiagge libere, e i concessionari, per i tratti di mare prospicienti le strutture balneari, devono inoltre segnalare il limite delle acque sicure (con profondità massima di 1,60 metri) entro il quale possono bagnarsi i non esperti di nuoto.

4. La modalità di segnalazione di tale limite è disposta con Ordinanza delle Capitanerie di Porto.

5. Qualora i Comuni non provvedano a quanto riportato ai punti 2 e 3, devono apporre sulle relative spiagge un’adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, rispettivamente con le seguenti diciture:

“ATTENZIONE: LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200,00 dalla costa) NON SEGNALATO”;

“ATTENZIONE: LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,60) NON SEGNALATO”.

Relativamente a quest’ultimo obbligo, analoga prescrizione vale per i concessionari impossibilitati alla segnalazione per mezzo di gavitelli, se la batimetria di sicurezza sopra indicata è immediatamente prossima alla battigia.

6. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso, è VIETATO il transito di qualsiasi imbarcazione a motore e a vela, compresi natanti a remi tipo jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance, bumpers, pedalò, windsurf, kitesurf, moto d’acqua e simili. Le stesse dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente appositi corridoi di lancio ed atterraggio, con andatura ridotta al minimo, esclusivamente a remi.

Pertanto i concessionari dovranno in tal senso provvedere, delimitando detti corridoi di lancio, previa comunicazione ai Comuni e con le specifiche di cui all’art. 4 capo C) numero 2.

Anche sulle spiagge libere il lancio e l'atterraggio è consentito solo negli appositi corridoi, predisposti a cura dei Comuni, nei quali è analogamente vietata la balneazione e/o l'attraversamento da parte dei bagnanti.

7. Lo stazionamento permanente e/o il transito, di qualsiasi imbarcazione o natante, nella zona di cui al punto 1 del presente articolo potrà avvenire soltanto negli specchi acquei a tal fine formalmente concessi. I titolari di dette concessioni, ai fini della pubblica e privata incolumità, dovranno attivare ogni utile forma preventiva di attenuazione del pericolo sia mediante la puntuale perimetrazione delle aree interessate sia con l'apposizione di adeguata cartellonistica.

8. Le postazioni di salvataggio e le torrette di avvistamento non devono necessariamente essere riportate sul titolo di concessione. Resta inteso che dette opere dovranno essere realizzate esclusivamente con strutture di facile rimozione e non potranno in ogni caso occupare la battigia.

ART. 3

PRESCRIZIONI SULL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO

1. Sulle aree demaniali marittime della costa pugliese è **ASSOLUTAMENTE VIETATO**:

a) campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare, al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo;

b) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, sia pure contenuti in buste;

c) realizzare opere, ovvero installare strutture di qualsiasi natura, senza le preventive autorizzazioni da parte delle autorità competenti;

d) creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla utilizzazione da parte dei soggetti diversamente abili;

e) il transito e la sosta di automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché di quelli adibiti al servizio di polizia ed al trasporto dei disabili con l'esclusione delle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate;

f) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione alle norme ambientali;

g) accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic in aree non allo scopo riservate;

h) la pulizia delle spiagge utilizzando mezzi meccanici con cingoli in acciaio; l'uso dei mezzi gommati, o dotati di cingoli gommati, deve essere comunque preventivamente comunicato al Comune;

hh) l'uso dei mezzi cingolati sugli scogli;

i) qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare i cordoni dunosi e gli habitat naturali ivi esistenti;

j) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto;

k) lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi autorizzati ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

l) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;

m) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno degli stabilimenti balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all'inquinamento acustico;

- n) occupare con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
- i mezzi di soccorso, ove per ragioni oggettive non possano sostare – preferibilmente – in acqua o nella zona di arenile a ridosso della battigia, sono esclusi dal precedente divieto;
 - il concessionario frontista è tenuto a rispettare e a far osservare la predetta prescrizione;
 - le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea;
- o) sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
- p) ormeggiare qualsiasi tipo di imbarcazione e/o natante nei corridoi medesimi;
- q) praticare qualsiasi gioco (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, ecc.), sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi;
- r) i suddetti giochi sono consentiti nelle zone all'uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari sui quali grava, comunque, l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa;
- s) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, in aree non appositamente autorizzate, attrezzate e segnalate. Ciascun Comune potrà attrezzare – anche d'intesa con i concessionari disponibili – aree per animali domestici secondo quanto disposto dai regolamenti comunali e dai servizi veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio tenuto conto che tali zone dovranno essere individuate in modo da non arrecare danni e disturbi all'utenza circostante. In dette aree gli animali dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio. L'accesso è comunque consentito solo a cani che manifestano un aspetto sano e siano in possesso di certificazione sanitaria non anteriore a mesi sei. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio, impegnati per il servizio di salvamento, ed i cani guida per i non vedenti;
- t) tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13,30 e le ore 16,00, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti; è altresì fatto divieto assoluto all'uso di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull'arenile, ad eccezione del tempo strettamente necessario e comunque non oltre quattro ore complessive al giorno, da indicare nell'albo del lido, nella "NORMA ETICA" di cui al successivo art. 7, da destinare allo svolgimento di giochi ed attività ludico-motorie. Gli apparecchi sonori dovranno essere posizionati al di fuori dalla battigia e la stessa non potrà mai essere occupata per l'esercizio delle predette attività. I livelli di intensità acustica devono essere moderati in modo da non arrecare disturbo all'utenza balneare e, comunque, rispettare i limiti di legge (classe 1.c di cui alla L.R. 12 febbraio 2002, n. 3);
- u) esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dell'Ufficio comunale competente (da richiedersi almeno 15 giorni prima dell'evento). Nell'ambito dell'area in concessione demaniale marittima è possibile svolgere manifestazioni ricreative ed organizzare giochi ed attività di svago destinate ai clienti dello stabilimento che non comportino l'installazione di strutture e non necessitino di autorizzazioni di qualsivoglia altra Amministrazione;
- v) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e di Polizia, alla quota prescritta dalla Autorità competente;
- w) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario nonché l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica;
- x) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute;

y) effettuare lavori di straordinaria manutenzione e/o interventi soggetti a titolo abilitativi di natura edilizia che interessino opere di difficile rimozione, salvo che l'intervento stesso non sia finalizzato alla sostituzione di queste ultime con opere di facile rimozione; durante il periodo di apertura obbligatorio i Comuni possono autorizzare i soli lavori necessari al ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili.

z) l'asportazione delle alghe, in quanto "ripascimento" naturale delle spiagge; tuttavia durante la stagione balneare, per ragioni esclusivamente igienico-sanitarie, possono essere rimosse e possibilmente trasportate in luoghi di stoccaggio, se previsti dai singoli comuni, o in mancanza a discarica;

2. Nelle aree libere, è possibile svolgere manifestazioni di breve durata e riservate alla pubblica e libera fruizione (giochi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali, spettacoli, ecc.), di durata inferiore o pari a 30 giorni, previa autorizzazione del comune competente, ai sensi dell'Art. 17 – comma 1 – lett. c) della L.R. 17/2006; negli spazi all'uso attrezzati dovrà essere segnalata in modo visibile, con apposita cartellonistica tradotta anche nelle lingue francese, inglese e tedesco, la prevista "pubblica e libera fruizione"; in mancanza l'autorizzazione andrà immediatamente revocata.

ART. 4

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

Capo A)

Disciplina generale degli arenili

1. Gli stabilimenti balneari possono essere aperti al pubblico, ai soli fini della balneazione, dalle ore 07,00 alle ore 20,30 con l'obbligo, durante il periodo di cui all'art 1, comma 3, di rimanere aperti almeno dalle ore 09,00 alle ore 19,00. Fuori da tali orari è possibile l'attività balneare a condizione che siano garantite tutte le norme di sicurezza emanate all'uso dall'Autorità marittima. Inoltre, anche dopo tale orario, gli stabilimenti possono esercitare, ove autorizzati, servizi di ristorazione, bar, ecc., secondo le norme amministrative dei rispettivi Comuni.

2. I concessionari di strutture balneari, per l'apertura al pubblico, devono:

a) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Autorità marittima.

b) esporre, all'ingresso dello stabilimento balneare, in luogo ben visibile agli utenti e per tutta la durata di apertura dello stesso, in formato stampa non inferiore a 70 x 100 cm., copia della presente Ordinanza e delle eventuali integrazioni, le tariffe applicate per i servizi resi, da comunicare al Comune;

c) esporre all'ingresso delle S.L.S. (Spiaggia libera con servizi - L.R. 17/2006 art.16 comma 6) apposita cartellonistica tipo, allegata alla presente ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it (formato A2, 59,4cm x 42cm); la S.L.S. dovrà essere articolata in modo da favorire il miglior utilizzo pubblico; la cartellonistica "tipo" andrà adattata alle prescrizioni del titolo di concessione;

d) ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità.

3. I concessionari devono curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare, nonché la pulizia delle aree alle stesse limitrofe, per una larghezza non inferiore a metri venti, non oggetto di altre concessioni, e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia.

I materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali. I rifiuti solidi urbani devono essere comunque trasportati, a cura del

concessionario, nei cassonetti predisposti dall'Autorità comunale, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa Amministrazione, ponendo particolare attenzione alla "raccolta differenziata".

4. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime tra gli ombrelloni ovvero gli altri sistemi di ombreggio: metri 3 tra le file e metri 2,5 tra ombrelloni sulla stessa fila.

5. In presenza di arenili di profondità ridotta, la fascia di spiaggia (battigia) destinata al libero transito può essere eccezionalmente rimodulata dalla Regione – Servizio Demanio e Patrimonio – su specifica richiesta del Comune interessato, previa formale acquisizione del parere vincolante della Autorità Marittima, fino al limite minimo di metri 3. Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea.

6. E' vietata la realizzazione di recinzioni.

Il mancato adempimento di cui all'art. 16 – comma 3 – della Legge regionale 17/2006 (rimozione delle recinzioni non autorizzate), costituisce grave violazione agli obblighi concessori e, pertanto, **motivo di immediata ed automatica decadenza.**

Per una migliore identificazione dell'area in concessione è consentito posizionare, fronte - terra, delimitazioni con sistema a giorno aventi altezza massima non superiore a m. 1,50, realizzate con paletti in legno comunque orditi.

Al fine di assicurare l'uniformità per ambiti territoriali, i Comuni devono emanare disposizioni in ordine alla loro forma, tipologia e colore.

Le porzioni di arenile devono essere, invece, obbligatoriamente delimitate con singoli paletti in legno collegati con ricorsi di corda. Non è consentita alcuna diversa perimetrazione.

Il fronte mare deve restare, comunque e sempre, libero al transito.

Sono comunque fatte salve le sole recinzioni "**fronte – strada**" purché approvate ed inserite nel relativo titolo di concessione, a condizione che non costituiscano impedimento all'accesso all'arenile, i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, obbligatori a termini di legge, nonché le delimitazioni delle aree adibite al gioco, qualora le medesime non ostruiscano l'accesso al mare e siano utilizzate solo nel periodo di apertura dello stabilimento, al termine del quale dovranno essere rimosse.

Limitatamente al periodo invernale, per il ricovero dei beni e delle attrezzature amovibili costituenti patrimonio del concessionario, possono essere individuate e delimitate - con sistema a giorno di altezza non superiore a m. 2,00 - specifiche aree nell'ambito della concessione, per una consistenza strettamente necessaria e, comunque, comprendendo una fascia di rispetto non superiore a m. 2,00.

L'eventuale installazione delle delimitazioni deve rispondere alle normative di sicurezza ed il concessionario deve darne preventiva comunicazione al Comune.

7. Tutti i percorsi posizionati sugli arenili dovranno essere realizzati solo con pedane facilmente amovibili. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili mediante la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo di concessione.

Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Comune e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

8. I concessionari devono garantire il transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia. Qualora non esistano accessi alternativi in ambiti non superiori a metri 150, a sinistra o a destra rispetto all'ingresso della concessione. Tale obbligo deve essere pubblicizzato per mezzo di

apposita cartellonistica tipo, allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it (formato A3, 42cm x 29,7cm per i concessionari, formato A2, 59,4cm x 42cm per i Comuni), posta ben visibile all'ingresso degli stabilimenti e delle spiagge libere per tutta la stagione balneare. I concessionari devono comunque assicurare il libero e gratuito transito per consentire il raggiungimento della battigia da parte di tutti i soggetti diversamente abili e di un loro accompagnatore.

Costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata ed automatica decadenza l'accesso ed il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello sopra indicato.

Capo B)

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

1. Presso ogni stabilimento o struttura balneare dovrà essere disponibile:

- a) almeno un estintore da 5 kg., nonché quanto previsto dalla vigente normativa antincendio;
- b) la cassetta del pronto soccorso ovvero il pacchetto di medicazione contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n. 388.

2. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria.

3. E' vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

4. I servizi igienici per persone diversamente abili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

5. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti la balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni, prima della chiusura serale dell'impianto balneare, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

6. Tutte le bevande, non consumate nei bar e ristoranti siti sulla spiaggia, devono essere vendute in confezioni di plastica o alluminio e rispettare le direttive della competente Autorità sanitaria.

7. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o Forze di Polizia eventuali incidenti che si dovessero verificare sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.

Capo C)

1. Disciplina dei servizi di salvamento e sicurezza in mare

I servizi di salvamento e di sicurezza in mare, la cui assenza preclude l'apertura della struttura balneare, devono uniformarsi alla Ordinanza della Capitaneria di Porto territorialmente competente.

Fuori dal periodo di apertura obbligatorio, qualora gli stabilimenti balneari intendano rimanere aperti esclusivamente per elioterapia, non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio, ma dovranno rimanere esposti i cartelli anche in italiano, inglese, francese e tedesco recanti il seguente avviso: "STABILIMENTO APERTO ESCLUSIVAMENTE PER ELIOTERAPIA – SPIAGGIA SPROVVISTA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO".

2. Disciplina dei corridoi di lancio

I corridoi di lancio devono essere realizzati secondo le modalità e caratteristiche disciplinate con Ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti per i rispettivi territori.

3. Disciplina della pesca

Per quanto previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle disposizioni impartite con apposite Ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti per i rispettivi territori.

Relativamente alla pesca sportiva subacquea, la stessa è consentita nella fascia dei 50 metri dalla costa alta e, in genere, laddove non vi sia attività di balneazione. È in ogni caso vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea carica.

ART. 5

SICUREZZA DEI NATANTI DA DIPORTO - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO - LOCAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO - IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA, DEGLI ACQUASCOOTER E NATANTI SIMILARI

Fermo restando quanto indicato dal precedente art. 2 punto 6, per quanto previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle disposizioni impartite con apposite Ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti per i rispettivi territori.

Nelle concessioni per l'attività di locazione di imbarcazioni e natanti il rimessaggio deve essere organizzato in modo che venga comunque garantito l'accesso alla battigia.

ART. 6

ZONE DI MARE IN CUI E' VIETATA LA BALNEAZIONE

1. La balneazione è VIETATA:

- a) nelle zone interdette con Ordinanza della Capitaneria di Porto territorialmente competente;
- b) nei bacini portuali, nel raggio di metri 150 dai moli dell'imboccatura dei porti regionali e sulle rotte dirette di uscita/ingresso dagli stessi;
- c) all'interno dei corridoi di lancio, opportunamente segnalati;
- d) entro metri 100 dalle scogliere in costruzione o in corso di sistemazione;
- e) entro 50 metri dalle tubazioni e dalle condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate da appositi cartelli posizionati a cura dell'Ente locale concessionario o del privato concessionario delle condotte, nonché dalle foci di corpi idrici superficiali;
- f) nelle zone permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposita Ordinanza delle Autorità comunali, opportunamente segnalate da appositi cartelli, redatti anche nella lingua inglese, francese e tedesca, posizionati a cura dei Comuni stessi.

2. E' inoltre permanentemente interdetta la sosta e/o il transito sulle scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa, ad esclusione delle opere appositamente attrezzate sulle quali sia autorizzato il transito dalle Amministrazioni comunali.

ART. 7

NORMA ETICA

Informazioni per la trasparenza e la cittadinanza attiva

E' fatto obbligo l'affissione all'interno dell'area e/o della struttura balneare, nel luogo di maggiore accesso ed in formato di stampa cm. 70 x 100, dell'abaco delle informazioni al cittadino. Lo stesso, redatto in base allo schema allegato alla presente ordinanza (scaricabile dal sito www.regione.puglia.it) dovrà contenere i seguenti dati:

- Ditta concessionaria.....
- Legale rappresentante.....
- Concessione Demaniale n°... del..... scadenza.....

- Permesso a costruire/D.I.A. n°... del.....
- Dimensione dell'area in concessione: fronte mare m. lineari... profondità m. lineari...
- Dimensione area coperta autorizzata: mq.
- Numero massimo di ombrelloni.....
- Numero massimo di posti barca, se autorizzati, oltre i mezzi di sicurezza:.....
- Corridoio di lancio SI/NO
- Bagnini n°.....
- Altri dipendenti n°.....
- Inizio attività balneare: giorno/mese/anno; termine attività balneare: giorno/mese/anno
- Attività di sola elioterapia: dal __/__/____ al __/__/____ e dal __/__/____ al __/__/____
- Accesso a pagamento SI/NO
- Varco per i cittadini: nel lido X; pubblico X, (a mt.....) SX/DX
- Medicheria SI/NO
- Accessi agevolati per i diversamente abili SI/NO

In caso negativo motivare:

- Servizi igienici per i diversamente abili SI/NO
- Altri servizi per i diversamente abili SI/NO

Indicare quali:

- Recinzione autorizzata (m. lineari.) tipologia
- Diffusione sonora sull'arenile, nei limiti di decibel consentiti per legge, dalle orealle ore ... e dalle ore ... alle ore...
- Indicare n. telefonici locali di: Polizia Municipale, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Guardia di Finanza
- Comune, data e sottoscrizione autografa del concessionario.

La mancata affissione costituisce violazione alla presente ordinanza.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Ordinanza del 4 giugno 2009 è abrogata e sostituita dalla presente (scaricabile dal sito www.regione.puglia.it – unico formato grafico valido).

Deve essere esposta, ben visibile ed in formato di almeno 70 x 100 cm, oltre che presso i concessionari, anche presso le sedi municipali dei comuni costieri per l'intera stagione balneare.

L'ordinanza nel suo complesso e la "Norma Etica" di cui al precedente art. 7 , entrambe nei rispettivi formati 70 x 100 cm., andranno affisse, congiuntamente, all'Albo della struttura balneare.

La stessa resta in vigore sino alla emanazione di nuova Ordinanza.

2. E' fatto obbligo a chiunque osservare la presente Ordinanza; sarà inoltre cura dei singoli concessionari garantirne l'ottemperanza all'interno dell'area assentita in concessione ed in quella prospiciente.
3. Al controllo ed alla vigilanza provvedono gli Organi di cui all'art. 15 – comma 1 – della L.R. 17/06.
4. I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti, a mente della normativa vigente in materia, dalle Autorità a ciò preposte.
5. E' fatta salva l'osservanza di tutte le norme in materia amministrativa, urbanistica ambientale e sanitaria vigenti.
6. La presente Ordinanza decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it

Bari 16 maggio 2011

Il Dirigente dell'Ufficio Demanio marittimo

- *ing. Sergio De Feudis* -

Il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio

- *ing. Giovanni Vitofrancesco* -

L'ASSESSORE

- *avv. Michele Pelillo* –